

Legge regionale 30 gennaio 1989 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

CAPO I

Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Art. 1

Integrazioni dell' art. 29 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

1. Nell' articolo 29 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dopo il comma 4, viene inserito il seguente comma:

<<5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41. >>.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 28, comma 2, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

2 Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPREg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).

Art. 3

Modifica decorrenza del trasferimento delle funzioni di cui all' art. 48, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

1. Le funzioni di cui all' articolo 48, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n.

10, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, vengono trasferite alle Province a decorrere dall' 1 gennaio 1989.